

offitii e con danaro quei garbugli che potessero sturbare la nostra quiete.

La provision del danaro ed il governo della cecca che deve per ogni rispetto passar segretissimo, con questa espressa dichiarazione però che la dispensa di esso denaro sia fatta per il Senato, nè si possa da alcuno di detto Consiglio metter Parte in altre materie o pubbliche o particolari non specificate nella sopradetta deliberativa del 1468, e da quella 1481 primo aprile e dalla presente. Quando fosse fatta alcun'altra cosa oltre le di sopra specificate, possa esser quella intromessa per cadauno delli avogadori nostri e placitata nel Senato essendo materia di Stato, il qual Senato in tal caso abbia l'autorità di questo Maggior Consiglio; nelle altre materie veramente restino nella loro autorità di poterle portar così a quello come a questo Consiglio non si potendo dal predetto Consiglio di Dieci metter in alcuna maniera alcun impedimento quovismodo alli detti avogadori, nè proceder contro di loro per tal causa non ostante qualsivoglia Parte che fosse in contrario, e tutte le intromission che facessero a esecutione di quanto è sopra detto, siano anziane a tutte le altre materie et placitate prima di qualsivoglia altra per la quale fosse chiamato questo Consiglio e quel di Pregadi, e di più sia legittimata la Banca ed esclusi dalla ballottazione quelli che entreranno nel nostro Consiglio di Dieci et zonta. Et acciocchè li detti avogadori possano con maggior facilità nell'avvenire esercitare il loro carico, sia commesso a missier lo cancellier nostro che faccia quanto prima publicar separatamente tutte le leggi spettanti a questo Maggior Consiglio et al Consiglio di Dieci et a quello di Pregadi ordinate sotto capi distinti delle materie, dovendo ogni volta esser dato loro dal secretario deputato alle leggi il rubricato spettante a quel Consiglio ove essi si troveranno, acciocchè con tali mezzi la